

COMUNE DI SCICLI



(PROVINCIA DI RAGUSA) Comando Polizia Municipale

N. 228 R.O. del 18/06/2009

IL SINDACO

Richiamate le proprie ordinanze n° 208 del 06/06/2009 e n° 211 del 08/06/2009 con le quali viene interdetta al transito di veicoli ed alla circolazione di persone tutta l'area comunale di Cda Pisciotto, compreso l'arenile che congiunge tale contrada con la borgata di Sampieri, ad eccezione dei residenti che potranno accedere alle proprie abitazioni esclusivamente a bordo di autoveicoli e a passo d'uomo;

Visto il verbale riassuntivo del Dirigente del Servizio di Protezione Civile di Ragusa n° 4691 del 17.06.2009, relativo alle operazioni di monitoraggio ed eventuale cattura di cani vaganti coordinate dal suddetto dirigente su incarico del Prefetto di Ragusa, dal quale si evince che in nessuna circostanza le varie postazioni di avvistamento e di pattugliamento hanno rilevato la presenza di cani nell'area interessata;

Preso atto che il territorio è costantemente presidiato sia dalle forze dell'ordine sia dai gruppi di volontari e di protezione civile coordinati dalla d.ssa Corallo;

Ritenuto pertanto, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività balneare, di potere ridurre l'interdizione dell'area e specificatamente escludere la zona dell'arenile di Sampieri;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.L. 92 del 23 maggio 2008, convertito con modifiche dalla legge 24 luglio del 2008 n° 125;

Visto l'art. 2 lettera d) del Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008;

Visto il comma 1 bis dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, aggiunto dall'art, 16 della legge 3/2003;

ORDINA

Con effetto immediato e fino a cessate esigenze:

- 1. E' interdetta al transito di veicoli ed alla circolazione di persone tutta l'area comunale di c.da Pisciotto, ad eccezione dei residenti o comunque proprietari di immobili che potranno accedere alle proprie abitazioni esclusivamente a bordo di autoveicoli e a passo d'uomo e ad eccezione dalle ore 8,00 alle ore 20,00, di tutta la zona compresa tra la fornace degli eredi Penna e la borgata di Sampieri ivi compreso l'arenile.
- 2. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione della presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00.
- 3. Sono revocate tutte le ordinanze in contrasto precedentemente adottate.

DISPONE CHE:

> copia della presente ordinanza sarà affissa all'albo pretorio, nelle piazze e nelle pubbliche vie di Sampieri, nonchè in tutti gli accessi che portano in C.da Pisciotto, anche dalla direzione di Marina di Modica;

➤ sia trasmessa al Prefetto di Ragusa; al Questore di Ragusa; al Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa; al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa; al Corpo Forestale di Scicli; al Comando Polizia Municipale di Scicli, alla Capitaneria di Porto di Pozzallo; all'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASL di Ragusa; al Comando Polizia Provinciale di Ragusa; al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; al Servizio Provinciale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile di Ragusa; al Dirigente della Ripartizione Faunistica Venatoria di Ragusa; al Dirigente Ispettorato Dipartimentale Foreste di Ragusa; al Dirigente dell'Azienda Foreste Demaniali di Ragusa; al Presidente Sezione Provinciale E.N.P.A. di Ragusa; al Presidente Provinciale Federazione Siciliana della Caccia di Ragusa; al Presidente Provinciale Associazione Migratoristi Italiani di Ragusa; al Presidente Provinciale Enalcaccia di Ragusa.

Contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 gg. Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 gg.

Il Sindaco f.to (Giovanni Venticinque)